

**Modalità di trasmissione elettronica delle notifiche degli aiuti di Stato, indirizzi compresi, e disposizioni per garantire la protezione delle informazioni riservate**

*Articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE*

(2005/C 237/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La presente comunicazione fissa le modalità di trasmissione dei moduli di notifica elettronici, che saranno obbligatori a partire dal 1° gennaio 2006. Essa si basa sull'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE. Ai sensi di detto articolo, la Commissione è tenuta a pubblicare le modalità entro il 30 settembre 2005. Il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato è stato consultato.

2. I moduli di notifica di cui all'allegato I, parti I e II, del regolamento (CE) n. 794/2004 saranno messi a disposizione sotto forma di applicazione web, mentre le varie schede di informazioni supplementari (parte III dell'allegato I) saranno accluse come documento Word. L'indirizzo dell'applicazione web sarà il seguente:

<https://webgate.cec.eu.int/competition/sani>

3. Gli Stati membri sono invitati a nominare un amministratore locale, una persona autorizzata a convalidare le notifiche ed un sostituto. La Commissione attribuirà loro un login ed una password per l'applicazione web che garantiranno che le notifiche inviate sono autorizzate.

Gli Stati membri potranno subdelegare determinati diritti d'accesso ad altre persone in base all'organizzazione interna della loro amministrazione in materia di notifiche degli aiuti di Stato. La subdelegazione non modifica l'autorizzazione di convalida della notifica.

4. La corrispondenza successiva tra gli Stati membri e la Commissione in merito alla medesima notifica sarà inviata per via elettronica mediante un sistema di posta elettronica criptata con PKI (infrastruttura a chiave pubblica).

L'indirizzo di questo sistema di posta elettronica sarà una cassetta postale funzionale presso ciascuna delle DG responsabili del trattamento delle notifiche degli aiuti di Stato. Ogni DG introdurrà un sistema di certificazione volto a garantire la sicurezza e la riservatezza della corrispondenza elettronica.

5. Al momento della convalida del modulo di notifica e della relativa scheda di informazioni supplementari (SIS), il sistema

trasmetterà la notifica al Segretariato generale e trasferirà i dati essenziali nella base dati ISIS (Integrated State Aid information System — sistema integrato di informazioni sugli aiuti di Stato). Una ricevuta di ritorno verrà successivamente inviata automaticamente allo Stato membro notificante, nella quale verrà specificato il termine entro il quale la Commissione intende procedere ad una valutazione preliminare del caso e la DG alla quale il sistema ha attribuito il caso stesso.

Il termine dipenderà dal fatto che lo Stato membro ricorra o meno alla procedura semplificata prevista dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004.

6. Nel caso di procedure semplificate, la Commissione si sforzerà di procedere ad una valutazione preliminare del caso entro un mese.

In tutti gli altri casi, il termine sarà fissato a due mesi.

La corrispondenza tra lo Stato membro e la DG responsabile in merito alla notifica specifica avverrà tramite un sistema protetto con PKI (infrastruttura a chiave pubblica). Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione il nome del loro rappresentante autorizzato a ricevere la chiave ed a gestire il sistema di sicurezza. Per ciascuno Stato membro sono previste due chiavi. Gli Stati membri sono responsabili della sicurezza del proprio sistema di posta elettronica tra il punto di invio e l'Authorized Disclosure Officer («ADO» — funzionario autorizzato incaricato della comunicazione).

7. Il ritiro delle notifiche dovrebbe avvenire mediante lo stesso sistema di posta elettronica protetta. La decisione che stabilisce che una notifica è da considerarsi ritirata spetta alla Commissione che la comunica allo Stato membro tramite il sistema di posta elettronica protetta.

8. Le notifiche preliminari non vanno presentate mediante il sistema web, ma vanno inviate per posta elettronica. Una volta completati i contatti informali, gli Stati membri saranno invitati a presentare la notifica formale mediante l'applicazione web.

9. La Commissione creerà una cassetta postale funzionale alla quale gli Stati membri invieranno/potranno inviare tutte le proposte di miglioramento del funzionamento del sistema e dell'applicazione web.